D.D.G. N 937 DEL 12 SET 2018

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

Ditta Grasso S.r.l. C.F.: 05902850824 - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'attività di recupero, R1-R13 dell'All. C alla parte IV del TUA, per la produzione di energia da rifiuti assimilabili alle biomasse, codice CER 200125, da svolgersi presso la esistente struttura ubicata nel territorio di Palermo in via Luigi Cosenz, 11 – Palermo.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;

VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

VISTA la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";

VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale, 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali" e la successiva modifica con L.R. n. 1 del 26 gennaio 2017;

VISTA la Legge regionale, 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.Lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;

VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all'A.I.A.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";

VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che all'art. 31 ha abrogato il D.M. n. 161/2012;

VISTO il D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO l'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2003 (Rifiuti ammessi in discarica), comma 1, lett. b) che prevede: *L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini.*

VISTE le linee guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai *"Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221"*, pubblicate sul sito web dell'ISPAR, in data 7 dicembre 2016;

VISTO il paragrafo n. 3 delle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.36/2003;

VISTO il successivo paragrafo n. 4 delle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che "solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e le successive modifiche ed integrazioni che all'art. 1 prevede: "*E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ..*";

VISTO il D.Lgs. n. 81/08 - "*in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

VISTO il D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, così come modificato dal D.Lgs. 104/2017;

VISTO il comma 1, dell'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, relativo alle "Disposizioni transitorie e finali", che prevede "*le disposizioni del presente Decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti compiuti alla data del presente Decreto ...;*

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";

VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii. ;

VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'1.07.2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione";

VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 17669 del 14/12/2017 avente per oggetto *"Circolare Ministeriale per l'applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010* (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03/08/2005);

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 4064 del 15/03/2018 avente per oggetto *Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la "rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale" nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04/01/2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29/12/2017 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Salvatore Cocina;

VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in dipendenza dell'entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 "Modifiche alla Legge Regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTO il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. Reg. n. 8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Salvatore Cocina;

VISTO il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.D.G. n. 1494/DAR del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";

VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;

VISTE le "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione" adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15/06/2017 "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica";

VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;

VISTA l'istanza della ditta Grasso S.r.l. - via Luigi Cosenz, 11 – Palermo. P.IVA: 05902850824 del 13/03/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 0012264 del 15/03/2017, relativa all'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di cui in oggetto;

VISTA la nota della ditta Grasso S.r.l. - via Luigi Cosenz, 11 – Palermo. P.IVA: 05902850824 del 22/06/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 0032519 del 24/07/2017, di integrazione della documentazione riguardante la compagine sociale, relativa all'istruttoria ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di cui in oggetto;

VISTA la nota della ditta Grasso S.r.l. - via Luigi Cosenz, 11 – Palermo. P.IVA: 05902850824 del 12/09/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 38353 del 13/09/2017, di trasmissione di n. 2 copie degli elaborati progettuali, relativi all'istruttoria ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di cui in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 47350 del 14/11/2017 del Dipartimento Regionale Dell'Acqua e dei Rifiuti, di convocazione per giorno 13/12/2017, di una conferenza dei servizi, per l'esame dell'istanza presentata dalla ditta in argomento;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso i locali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Dei Rifiuti, in data 13 dicembre 2017, contenente i pareri degli Enti intervenuti, le cui prescrizioni saranno recepite ed adottate nel seguito del presente provvedimento:

- **Comando del corpo forestale Servizio 13 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo,** nota prot. n. 148951 del 12/12/2017, con la quale l'Ente in argomento chiede alla ditta, la trasmissione degli elaborati progettuali necessari per poter esprimere il parere di competenza;
- **Servizio 2° - riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale**, nota prot. n. 30050 del 05/12/2017, con la quale l'Ente in argomento chiede alla ditta, la trasmissione degli elaborati progettuali, in quanto quelli pervenuti non risultano consultabili e utili, per poter esprimere il parere di competenza;
- **Città Metropolitana di Palermo**, il rappresentate fa presente di non aver ricevuto gli elaborati progettuali e di non aver quindi potuto esprimere parere di competenza, chiedendo contestualmente alla ditta la produzione dei suddetti elaborati in formato cartaceo.
- **ASP Palermo U.O.C Igiene Ambienti di Vita**, il rappresentante chiede chiarimenti alla ditta in merito al ciclo tecnologico dell'impianto in argomento e nello specifico in merito al trattamento degli oli vegetali e all'abbattimento dei

fumi; inoltre tenuto conto che trattasi di impianto già esistente e regolarmente autorizzato, si prescinde dalla richiesta di informazioni sulla presenza di eventuali vincoli o fasce di rispetto, ad esempio per opere di captazione di acque a uso potabile.

Ai fini dell'emissione del parere di competenza si richiede la produzione della seguente documentazione integrativa:

- agibilità dei corpi di fabbrica dello stabilimento destinati ad uffici e custodia, servizi e spogliatoi;

- elaborato grafico in scala adeguata indicante gli insediamenti abitativi e non (produttivi, scuole, strutture sanitarie) presenti nel raggio di 500 m dal perimetro dell'impianto con specifica delle relative distanze

- elaborato grafico (particolare) relativo all'area della vasca di travaso e silos, e relative canalizzazioni con indicazione dell'area che verrà pavimentata, nelle zone interessate alla movimentazione, deposito e recupero del rifiuto, nonché relativo sistema di convogliamento delle acque meteoriche
- relazione tecnica contenente i seguenti punti:

1. caratteristiche della pavimentazione del container della vasca di travaso ed accorgimenti atti ad evitare dispersione di oli all'esterno;
2. previsione di aumento del numero degli addetti;
3. modalità di protezione dagli agenti atmosferici del bacino di contenimento dei silos;
4. sistema di depurazione dei fiumi ed emissioni previste in atmosfera dal camino E2 con indicazione dei valori attesi diPM10, ossido di azoto ed ossido di carboni;
5. descrizione delle fasi trattamento degli oli ed attrezzature impiegate, nonché sistemi di controllo dei principali parametri di processo;
6. altezza del camino identificato con la sigla E2, da prevedersi nel rispetto delle norme vigenti, tipologia del materiale previsto e modalità di ancoraggio;

Si richiede altresì la stima previsionale dell'impatto acustico redatto da tecnico competente in acustica indicante i valori max di emissione, di immissione, assoluto e differenziale riferito al recettore più vicino.

Si richiede inoltre la stima previsionale dell'impatto olfattivo, riferito al recettore più vicino e che tenga conto dell'attività emissiva già in essere.

Infine, si richiede la stima previsionale dell'impatto elettromagnetico, con specifica dell'intendimento di procedere all'interramento delle linee elettriche previste.

- **SRR Palermo Area Metropolitana**, il rappresentante dichiara di non avere ricevuto alcuna documentazione tecnica, chiede alla ditta l'invio della documentazione in formato digitale, quindi si riserva di esprimersi nell'ambito della successiva conferenza decisoria semplificata asincrona.
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo,** il rappresentante dichiara che: con istanza prot. n. 37596 del 06/12/2017, ha ricevuto la valutazione di un progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, per le attività 49.1.A (gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva maggiore di 25 Kw e fino a 350 Kw) e 12.2.B. (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione di capacità geometrica complessiva compresi tra mc 1 e 50.)

  In merito all'attività 49.1.A succitata, dovrà essere presentata la SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, prima dell'inizio dell'attività.

In merito all'attività 12.2.B. il comando ha richiesto documentazione integrativa di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, con nota prot. n. 38389 del 13/12/2017, inviata tramite pec. in pari data al progettista e al legale rappresentante della ditta in argomento.

Si acquisisce agli atti la richiesta di documentazione integrativa assunta al Ns. protocollo al n. 52010 del 13/12/2017.

- La ditta nella persona del Tecnico incaricato, dichiara di avere trasmesso per via telematica ed in formato digitale gli elaborati progettuali a tutti gli Enti interessati e convocati alla odierna conferenza dei servizi, a tal fine si allegano le ricevute di trasmissione, e di consegna del progetto, assunte al Ns. prot. al n. 52018 del 13/12/2017.
- La ditta si impegna a trasmettere le copie progettuali agli enti SRR, Città Metropolitana di Palermo e al Comando del corpo forestale Servizio 13 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo e al Servizio 2° - riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale, nelle modalità testè richieste, nonché le integrazioni richieste in sede dell'odierna CDS.
- La ditta dichiara altresì che intende acquisito l'assenso da parte delle amministrazioni non presenti all'odierna CDS ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L.241/90 e ss.mm.ii., come peraltro intimato ed osservato nella nota di codesta amministrazione prot. n. 47350 del 14/11/2017.

VISTA la nota prot. n. 1140 del 10/01/2018 del Dipartimento Regionale Dell'Acqua e dei Rifiuti, di convocazione per giorno 26/01/2018, di una conferenza dei servizi, per l'esame dell'istanza presentata dalla ditta in argomento;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso i locali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Dei Rifiuti, in data 26/01/2018, contenente i pareri o le richieste di integrazione, degli Enti intervenuti, le cui prescrizioni saranno recepite ed adottate nel seguito del presente provvedimento:

- **ASP Palermo U.O.C Igiene Ambienti di Vita**, il rappresentante esprime un parere favorevole di massima, riservandosi di formalizzare il parere definitivo ad avvenuta acquisizione della documentazione e delle integrazioni di seguito specificate:

  - indicazione del valore massimo di emissione della sorgente sonora (cogeneratore) stimata ad un metro dal perimetro dello stabilimento;

  - relazione tecnica descrittiva dei servizi igienici e spogliatoi a servizio dell'insediamento produttivo, con specifica delle relative finiture e rapporti areo illuminanti.

  - In caso di ricorso ad aerazione forzata dovrà essere specificata il numero di ricambi d'aria assicurati.

  - In tale relazione dovrà essere specificata la destinazione dei locali indicati in planimetria come " locale ad uso privato" e "locale non destinato all'attività", nonché la presenza o meno di strumenti di controllo dei principali parametri di processo di utilizzo degli oli esausti ai fini di recupero energetico (controllo di ossigeno).
- **Città Metropolitana di Palermo,** con nota n. 03 del 24/01/2018 ha espresso parere favorevole con prescrizioni,
- **ASP Palermo U.O.C Igiene Ambienti di Vita**, esprime parere favorevole, dal punto di vista igienico-sanitario con nota prot. n. 378 del 08/02/2018;
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo,** con nota prot. U.0003628 del 05/02/2018, esprime parere favorevole con prescrizioni:

VISTA la nota della ditta Grasso S.r.l. - via Luigi Cosenz, 11 – Palermo. P.IVA: 05902850824 del 08/02/2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 6636 del 14/02/2018, di trasmissione della seguente documentazione integrativa:

- copia titolo di proprietà area interessata ad intervento;
- autocertificazione attestante i requisiti morali e tecnici del progettista;
- bollettino di pagamento della tassa di concessione governativa;
- dichiarazione accettazione incarico del direttore tecnico;

VISTA la nota della ditta Grasso S.r.l. - via Luigi Cosenz, 11 – Palermo. P.IVA: 05902850824, al Comune di Palermo - Settore Servizi alle Imprese – Sportello Unico per le Attività Produttive, per Autorizzazione allo scarico di Reflui in fossa IMHOFF, n. 502 prot. n. 469071/P del 22/06/2011;

VISTA la pec del 29/11/2013, della ditta Grasso S.r.l. - via Luigi Cosenz, 11 – Palermo. P.IVA: 05902850824, al suapfacile@cert.comune.palermo.it, di rinnovo autorizzazione allo scarico;

VISTA la nota dell'Assessorato Territorio ed Ambiente - Gruppo XVII, prot. n. 20290 del 02/11/1998, di notifica del Decreto dell'Assessore al Territorio ed Ambiente n. 565/17 del 28/10/1998, con il quale è concessa l'autorizzazione alla ditta Paolo Grasso con impianto sito in Palermo, ai sensi dell'art. 15/a del D.P. Rep. n. 203/88 (Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183 (1). (Suppl. ordinario n. 53 Gazz. Uff., 16 giugno 1988, n. 140).

VISTA la nota della ditta Grasso S.r.l. di integrazione documentazione, assunta al Ns. prot. al n. 29736 17/07/2018, di trasmissione del Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 2 "Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento Atmosferico, Acustico, ed Elettromagnetico", con il quale è concessa ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta in argomento, la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui ai provvedimenti D.A. n. 821/17 del 15/12/1995 e D.A. n. 565 del 28/10/1998, rilasciate per l'attività di produzione artigianale di sego colato;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

CONSIDERATO che la Ditta ha stipulato Patto di integrità, che risulta acquisito agli atti di questo Ufficio;

VISTA la nota prot. n. 38139 del 12/09/2017 con la quale il Servizio 7 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti AIA" ha trasmesso alla segreteria del Dirigente Generale la documentazione utile all'effettuazione della Richiesta di informativa del Prefetto ex 91 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., per la Società Grasso S.r.l., P.IVA 05902850824;

VISTA la nota della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0035918_20180313, con la quale la Prefettura di Palermo ha avviato l'istruttoria per la richiesta dati e notizie sulla Società in argomento;

CONSIDERATO che ad oggi non si è registrata nessuna richiesta di accesso agli atti, ne sono pervenute osservazioni relativamente alla succitata nota prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0035918_20180313;

VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 08/02/2018, per un importo pari a € 180,76;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta in argomento;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

A termini della vigente normativa

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è rilasciata alla ditta Grasso S.r.l., C.F.: 05902850824, autorizzazione per l'attività di recupero R1-R13 dell'All. C alla parte IV del TUA, per la produzione di energia da rifiuti assimilabili alle biomasse, codice CER 200125, da svolgersi presso la esistente struttura ubicata nel territorio di Palermo in via Luigi Cosenz, 11 – Palermo.

Art. 2

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;

Art. 3

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto nel Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 2 "Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento Atmosferico, Acustico, ed Elettromagnetico", con il quale è concessa ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta in argomento, la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui ai provvedimenti D.A. n. 821/17 del 15/12/1995 e D.A. n. 565 del 28/10/1998,
La potenzialità massima di trattamento di rifiuti dell'impianto è **pari a 250 t/anno**;
Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di **50 gg**.;
L'Impianto ha una potenza inferiore ad 1 MW, pertanto la ditta è onerata ad avviare le procedure di cui all'art. 6 del D, Lgs. 2//2011 presso il competente Comune di Palermo – PAS Procedura Abilitativa Semplificata.
Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

Città Metropolitana di Palermo

la fase di messa in riserva R13, nonché tutte le fasi di lavorazione dovranno essere effettuate in appositi bacini di contenimento, in particolare:

- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- i contenitori e/o i serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
-gli oli vegetali esausti CER 200125 sottoposti a filtrazione e a travasi con pompe centrifughe, dovranno dare origine alla produzione di grassi colati R9 e alla produzione di scarti di lavorazione che dovranno essere opportunamente caratterizzati e individuati al CER 191212 e depositati secondo le modalità del depositi temporaneo dei rifiuti fino al corretto conferimento finale.

I grassi colati una volta ottenuti verranno utilizzati quali combustibili nel gruppo di cogenerazione per la produzione di energia elettrica.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo

- rispetto dei D.M. 13/07/2011 e 28/04/2005.

Art. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..
Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.
La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.
La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.

ART.5

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

Art. 6

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA S.T. di Palermo, a seguito della comunicazione di cui all'art. 5 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi di A.R.P.A. S.T. di Palermo.
Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 7

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 8

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art.9

Si da atto che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 10

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai

sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

ART. 11

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Palermo, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 12

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Palermo, Prefettura di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, lì 12 SET 2018

L'Istruttore
(Dott. Giuseppe Curione)

Il Dirigente del Servizio 7
(Arch. Antonino Rotella)

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)

REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO REG.LE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI ASSESSORATO REG.LE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ